



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 15 settembre 2009

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 12-13 settembre 2009 - Terza giornata andata

Atalanta-Sampdoria 0-1
Bologna-Chievo Verona 0-2
Fiorentina-Cagliari 1-0
Genoa-Napoli 4-1
Internazionale-Parma 2-0
Lazio-Juventus 0-2
Livorno-Milan 0-0
Palermo-Bari 1-1
Siena-Roma 1-2
Udinese-Catania 4-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 15 settembre 2009, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



" " " N. 13

1) SERIE A TIM

Gare del 12-13 settembre 2009 - Terza giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. SAMPDORIA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Atalanta-Sampdoria sostenitori della Soc. Sampdoria accendevano un fumogeno nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti della Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società in ordine al comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. **GENOA** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato reiteratamente ad un Assistente sputi, monete e bottigliette in plastica; per avere inoltre fatto esplodere nel proprio settore quattro petardi di forte intensità; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due bottiglie in plastica e, nel recinto di giuoco, due seggiolini in plastica; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **SIENA** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, rivolto reiteratamente cori insultanti e intimidatori nei confronti di un calciatore avversario.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso quattro fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa otto minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CRISCITO Domenico (Genoa): per avere, al 28° del primo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARONICA Salvatore (Napoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CAMPAGNARO Hugo Armando (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CODREA Paul Costantin (Siena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TISSONE Fernando Damian (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

DONI Cristiano (Atalanta): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BALZARETTI Federico (Palermo)
DE ROSSI Daniele (Roma)

PRIMA SANZIONE

GUARENTE Tiberio (Atalanta)
LEGROTTAGLIE Nicola (Juventus)
SCULLI Giuseppe (Genoa)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CONTI Daniele (Cagliari)
POTENZA Alessandro (Catania)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CANNAVARO Paolo (Napoli)
CASSETTI Marco (Roma)
DA SILVA DALBELO Felipe (Udinese)
MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina)
PESCE Simone (Catania)
VIEIRA Patrick (Internazionale)

PRIMA SANZIONE

ASTORI Davide (Cagliari)
BLASI Manuele (Palermo)
BOVO Cesare (Palermo)
CACERES SILVA Jose Martin (Juventus)
CARVALHO DE OLIVEIRA Amauri (Juventus)
CONTINI Matteo (Napoli)
DA SILVA Thiago Emiliano (Milan)
GALLOPPA Daniele (Parma)
ISLA ISLA Mauricio Anibal (Udinese)
MAGGIO Christian (Napoli)
MANTOVANI Andrea (Chievo Verona)
MELO DE CARVALHO Felipe (Juventus)
MEXES Philippe (Roma)
MIGLIONICO Leonardo Martin (Livorno)
MINGAZZINI Nicola (Bologna)
MOTTA Thiago (Internazionale)
PORTANOVA Daniele (Bologna)
POZZI Nicola (Sampdoria)

PULZETTI Nico (Livorno)
SPOLLI Nicolas Federico (Catania)
TERZI Claudio (Siena)
VITALE Luigi (Livorno)
ZAURI Luciano (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DELVECCHIO Gennaro (Catania)

PRIMA SANZIONE

BUDAN Igor (Palermo)
CASSANO Antonio (Sampdoria)
ETO'O Samuel (Internazionale)
PASTORE Javier (Palermo)

c) **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GREGUCCI Angelo Adamo (Atalanta): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 15 SETTEMBRE 2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete